

**COMUNE DI VOLPARA**  
*Provincia di Pavia*

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
di  
CONTABILITA'**

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 /2016*

## **TITOLO I FINALITA' E CONTENUTO**

### **Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile dell'ente nel rispetto dei principi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente. A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.

### **Articolo 2 Ambito di applicazione**

1. Si applicano in ogni caso le disposizioni sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura di principi generali con valore di limite inderogabile ovvero non diversamente disciplinate dal presente regolamento ed alle quali espressamente si rinvia, così come riportate nella tabella di cui in premessa.

## **TITOLO II PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 3**

#### **Attività finanziaria e gestione dei servizi. Competenze**

1. La gestione dell'attività finanziaria e contabile è realizzata dai responsabili dei servizi, nell'esercizio delle funzioni di competenza previste nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, così come definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Spettano, pertanto, ai responsabili dei servizi tutte le funzioni riferite alle attività di programmazione, di adozione e di attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile.
3. Le funzioni di coordinamento e di controllo contabile dell'attività finanziaria dell'ente, riferite alle attività di programmazione, di gestione e di rendicontazione, sono di competenza del responsabile del servizio finanziario, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai responsabili dei servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale;
  - verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
  - verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
4. Al responsabile del servizio finanziario compete, inoltre, la predisposizione della relazione di inizio e di fine mandato del Sindaco. Le relazioni sono sottoscritte dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato e, rispettivamente, entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. La relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'organo di revisione, è trasmessa entro il decimo giorno successivo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'eventuale inadempimento è sanzionato con la riduzione alla metà delle tre mensilità successive dell'indennità di mandato nei confronti del Sindaco e degli emolumenti retributivi nei confronti del responsabile del servizio finanziario <sup>[1]</sup>.
5. Per la gestione operativa delle risorse, ai responsabili dei servizi sono assegnati con connessa responsabilità di risultato:
  - a) un complesso di risorse finanziarie, umane e strumentali, specificati negli interventi assegnati;
  - b) le risorse di entrate, determinate e specifiche, collegate all'attività di competenza.
6. Nel caso di sopravvenute e diverse esigenze gestionali, il responsabile del servizio interessato propone le variazioni ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi programmati e dei risultati attesi. L'eventuale non accoglimento della proposta di modifica delle dotazioni assegnate deve essere motivata dall'organo esecutivo con deliberazione.

### **Articolo 4**

#### **Pareri sulle proposte di deliberazioni. Inammissibilità e improcedibilità**

1. Le previsioni della relazione previsionale e programmatica costituiscono vincolo di coerenza decisionale ai fini dei successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio comunale. Le deliberazioni di rispettiva competenza non possono, pertanto, discostarsi dai contenuti programmatici e dagli obiettivi definiti nella relazione previsionale e programmatica, anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti.
2. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata:
  - a) dal Segretario comunale, con riguardo alle proposte di deliberazioni che siano espressione di mero indirizzo politico-amministrativo, senza riflessi di carattere operativo-gestionale. Su tali proposte non è richiesto alcun parere istruttorio da parte dei responsabili dei servizi;
  - b) dal Responsabile del servizio di competenza, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, oltre al merito amministrativo (atti di mero indirizzo), incidono anche sulla discrezionalità

---

<sup>1</sup> articolo 4, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e articolo 1-bis, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

operativa del responsabile del servizio interessato, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere di regolarità tecnica;

- c) dal Responsabile del servizio finanziario, mediante il proprio parere di regolarità contabile finalizzato ad attestare il mantenimento degli equilibri del bilancio, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, in attuazione delle previsioni programmatiche, comportano impegni di spese o diminuzione di entrate compensabili con maggiori entrate o minori spese.

3. I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, debitamente datati e sottoscritti, devono pervenire all'ufficio di segreteria, per l'inserimento nell'apposita cartella, entro il giorno della riunione dell'organo deliberante per la Giunta ed entro il giorno previsto per il deposito degli atti per il Consiglio Comunale.

4. Le proposte di deliberazioni non coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica per difformità o contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati sono da considerare inammissibili. Quelle che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo programma sono da considerare improcedibili.

## **Articolo 5**

### **Parere di regolarità contabile**

1. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile:

- a) sulle proposte di deliberazioni aventi riflessi, diretti o indiretti, di natura contabile, economico-finanziaria e patrimoniale sulla attività gestionale;
- b) sulle proposte di prenotazione degli impegni di spesa;
- c) sugli atti o provvedimenti di liquidazione di spesa.

2. Il parere di regolarità contabile, in quanto dichiarazione di giudizio e atto di valutazione, è funzionale a garantire la regolarità della procedura di effettuazione delle spese. A tale fine, l'espressione del parere equivale ad attestazione di verifica in ordine:

- a) all'osservanza dei principi e delle procedure previste dall'ordinamento contabile e finanziario, anche in riferimento alle competenze dei soggetti proponenti;
- b) alla regolarità della documentazione;
- c) alla giusta imputazione al bilancio ed alla capienza del relativo stanziamento;
- d) al rispetto degli obblighi fiscali;
- e) alla salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente e di quelli futuri;
- f) alla coerenza con i programmi e i progetti della relazione previsionale e programmatica, nonché con il programma dei pagamenti connessi agli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno.

3. Il parere è inserito nell'atto in corso di formazione. In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio finanziario il parere è espresso dal segretario comunale.

4. La proposta sulla quale, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere o lo stesso non può essere positivo, è restituita con adeguata motivazione, all'ufficio proponente per le necessarie integrazioni e modificazioni.

5. Le deliberazioni comunque adottate, pur in presenza di un parere non favorevole, devono contenere le motivazioni di tale scelta, della quale l'organo deliberante assume ogni responsabilità.

## **Articolo 6**

### **Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria**

1. Le "determinazioni" di impegno di spesa sono adottate dai responsabili dei servizi nell'ambito delle funzioni di competenza ed in relazione ai connessi atti di gestione predefiniti in sede di programmazione finanziaria.

2. Le determinazioni sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. A tale fine, i

responsabili dei servizi trasmettono le proprie determinazioni al responsabile del servizio finanziario, il quale le restituisce munite del "visto" entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento. Nel caso di determinazioni assunte dallo stesso responsabile del servizio finanziario il visto contabile e l'attestazione di regolarità contabile s'intendono emessi con la sottoscrizione dell'atto.

3. L'attestazione di copertura finanziaria è rilasciata previa verifica della effettiva disponibilità sui pertinenti stanziamenti di competenza del bilancio annuale e, relativamente alle spese in tutto o in parte a carico degli esercizi successivi, del bilancio pluriennale. In particolare l'attestazione di copertura finanziaria è subordinata:

- a) con riguardo alle spese correnti e d'investimento finanziate con entrate a destinazione vincolata alla verifica che le correlative entrate risultino accertate;
- b) con riguardo alle spese d'investimento finanziate con entrate correnti (avanzo economico), alla verifica dell'avvenuta registrazione contabile degli accertamenti delle entrate medesime e nei limiti delle entrate accertate;
- c) con riguardo alle spese finanziate con avanzo di amministrazione alla verifica e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato e disponibile;
- d) con riguardo agli impegni connessi a forniture di beni, lavori e servizi alla verifica della compatibilità dei conseguenti pagamenti nel rispetto delle regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno.

4. Le determinazioni sulle quali non può essere apposto il visto, sono restituite con adeguata motivazione, entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento, per le integrazioni e modificazioni.

5. Nel caso di sopravvenute situazioni gestionali, di particolare gravità o comunque pregiudizievoli degli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria dandone immediata comunicazione al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale, al Segretario comunale, all'organo di revisione ed ai responsabili dei servizi. La comunicazione deve contenere, con adeguata motivazione, l'indicazione dei presupposti di fatto e delle valutazioni che l'hanno originata. La sospensione opera fino all'adozione dei provvedimenti necessari per la ricostituzione degli equilibri del bilancio. E' fatto salvo il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria relative a spese dovute per legge o per obblighi contrattuali, al fine di evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali certi e gravi.

## **Articolo 7**

### **Pubblicità del bilancio**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 33/2013 vengono pubblicati sul sito internet del Comune i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

## **Articolo 8**

### **Conoscenza dei risultati della gestione di funzioni e servizi**

1. Gli enti e organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi pubblici comunicano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati globali conseguiti.

2. Il responsabile del servizio finanziario ha facoltà di richiedere chiarimenti e notizie integrative degli elementi forniti.

## **Articolo 9**

### **Obbligo di segnalazione di fatti gestionali**

1. Al fine di garantire che la gestione corrente di competenza non faccia emergere un disavanzo economico, il responsabile del servizio finanziario provvede alla continua verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, anche per assicurare il mantenimento degli altri equilibri di bilancio, nel rispetto dei principi finanziari e contabili, delle norme ordinamentali, dei vincoli di finanza pubblica e del patto di stabilità interno.

2. Qualora i dati tendenziali della situazione riepilogativa, riferiti al 31 dicembre dell'anno in corso, evidenzino l'insorgenza di uno squilibrio della gestione finanziaria, il responsabile del servizio finanziario con apposita relazione illustrativa dei fatti gestionali pregiudizievoli per gli equilibri del bilancio, contenente le proprie valutazioni e proposte di riequilibrio, segnala il costituirsi di tali situazioni al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale, al Segretario comunale, all'organo di revisione ed alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, per l'adozione dei provvedimenti necessari per ricostituire gli equilibri di bilancio. E' fatta salva, comunque, la facoltà di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento. Ai fini del presente comma i responsabili dei servizi sono tenuti a segnalare i predetti fatti al responsabile del servizio finanziario entro cinque giorni successivi a quello in cui ne sono venuti a conoscenza.

3. La segnalazione di cui al comma precedente deve essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti ed il Consiglio comunale è tenuto a provvedere al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche tenendo conto della eventuale proposta della Giunta.

## **Articolo 10**

### **Fondo di riserva**

1. Le deliberazioni dell'organo esecutivo relative all'utilizzo del fondo di riserva, mediante prelevamenti destinati a compensare la sopravvenuta insufficienza delle dotazioni degli interventi di spesa corrente, sono comunicate al Consiglio comunale, a cura del Sindaco, entro il 30 settembre di ciascun anno, in occasione della seduta dell'organo consiliare convocato per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Per le deliberazioni di Giunta adottate nell'ultimo trimestre dell'anno, la comunicazione è effettuata nella prima seduta dell'anno successivo.
2. Con deliberazione da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, il fondo di riserva può essere utilizzato per l'istituzione di nuovi interventi di spesa. Con le medesime modalità la dotazione del fondo di riserva può essere incrementata fino al limite massimo del due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
3. La dotazione minima del fondo di riserva è aumentata dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, nel caso in cui l'ente abbia attivato l'anticipazione di tesoreria o abbia in corso l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. La metà delle suddette dotazioni minime deve essere comunque riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili dalla cui mancata effettuazione potrebbero derivare danni certi all'amministrazione.

## **Articolo 11**

### **Fondo svalutazione crediti <sup>[2]</sup>**

1. Nel bilancio di previsione deve essere iscritto un "Fondo svalutazione crediti con una dotazione pari ad almeno il 25 per cento dei residui attivi, delle entrate tributarie ed extratributarie, provenienti dagli ultimi cinque esercizi chiusi.
2. Lo stanziamento del "fondo" può essere quantificato in misura inferiore alla percentuale di cui al comma precedente escludendo dalla base di calcolo, previo parere motivato dell'organo di revisione, i residui per i quali sussista il permanere delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
3. Lo stanziamento costituisce un accantonamento di fondi e pertanto non è disponibile per la registrazione di impegni di spesa, né per effettuare prelievi in favore di altri interventi. In sede di chiusura dell'esercizio sarà rilevata una economia di spesa che confluirà nell'avanzo di amministrazione e andrà evidenziata nella specifica sottovoce dei fondi vincolati.
4. Il vincolo permane fino al momento in cui il credito mantenuto a residui è effettivamente riscosso o definitivamente stralciato in sede delle operazioni di riaccertamento. Finché permane il vincolo non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione per l'importo ad esso corrispondente.
5. In sede di assestamento delle previsioni di bilancio e in sede di chiusura dell'esercizio il responsabile del servizio finanziario avrà cura di verificare la congruità del fondo svalutazione crediti complessivamente accantonato nell'avanzo per l'eventuale necessità di adeguamento all'importo corrispondente alla percentuale di cui ai commi 1 e 2. A tale fine occorrerà effettuare:
  - in sede di assestamento una variazione, in aumento o in diminuzione, dello stanziamento di bilancio;
  - in sede di rendiconto una rettifica, in aumento o in diminuzione, della quota vincolata nell'avanzo di amministrazione, sulla base delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi.
  - la dotazione del fondo svalutazione crediti è ridotta in misura pari al corrispondente importo dei residui attivi riconosciuti definitivamente inesigibili.
  - le scritture finanziarie del fondo svalutazione crediti comportano i seguenti riflessi sul conto del patrimonio:

---

<sup>2</sup> articolo 6, comma 17, decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 7/8/2012, n. 135

- i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, ma per i quali non risultano trascorsi i termini di prescrizione, nonché quelli per i quali, pur conservati tra i residui attivi, non vi è la certezza di riscossione, sono evidenziati nell'apposita voce "A.III.4 - Crediti di dubbia esigibilità" dell'attivo e rettificati al "Fondo svalutazione crediti" per l'importo corrispondente al valore accantonato. Tale voce, pertanto, rileva la consistenza iniziale dei crediti di dubbia esigibilità, la variazione in aumento da altre cause pari all'incremento registrato in corso d'anno, la variazione in diminuzione da altre cause pari alla quota annuale di accantonamento come rettificata al fondo svalutazione crediti e, per somma algebrica, la consistenza finale;
- nel caso di cui al comma 6 la riduzione del fondo svalutazione crediti comporterà anche la riduzione di pari importo della voce "A.III.4 - Crediti di dubbia esigibilità",.

## **Articolo 12**

### **Certificazione e compensazione di crediti**

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dell'ente per somministrazione, forniture ed appalti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, secondo le modalità di cui al decreto 25 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze e della circolare dello stesso Ministero n. 36 del 27 novembre 2012, tenuto conto delle eventuali successive disposizioni emanate in materia..

## **Articolo 13**

### **Debiti fuori bilancio**

1. Sono definiti debiti fuori bilancio tutte le somme comunque dovute per effetto di atti leciti o di fatti illeciti, non previste in bilancio (nuove spese) e che trovano la loro espressione economico-patrimoniale nel concetto di "sopravvenienza passiva".

2. I debiti fuori bilancio derivanti da spese originate dalla violazione degli obblighi della preventiva registrazione dell'impegno contabile e della comunicazione al terzo interessato dell'esistenza dell'impegno e della relativa copertura finanziaria, per la parte eccedente l'accertata utilità ed arricchimento per l'ente, non sono riconoscibili e non possono far carico al bilancio comunale. Di essi rispondono gli amministratori, i funzionari o i dipendenti che hanno consentito, irrispettivamente, la prestazione o fornitura

3. Con riguardo ai debiti fuori bilancio per i quali è ammesso il riconoscimento di legittimità, la deliberazione del Consiglio comunale è adottata nei tempi più brevi resi possibili dalle procedure tecnico-amministrative, da parte del competente responsabile del servizio, al fine di evitare maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente. In ogni caso la deliberazione è adottata entro il 30 settembre ,ovvero entro il 30 novembre nel caso in cui la conoscenza dei fatti è intervenuta dopo il 30 settembre, sussistendone le condizioni finanziarie. Ove in sede di assestamento generale delle previsioni di bilancio non sia possibile assicurare la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel frattempo sopravvenuti, l'organo consiliare deve ritenersi impegnato a tener conto di tale situazione ai fini delle previsioni di bilancio per l'anno successivo.

4. L'obbligo di adozione della deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui risultino iscritti in bilancio appositi stanziamenti di spesa destinati a tali fattispecie debitorie.



## **TITOLO III SCRITTURE CONTABILI**

### **Articolo 14 Sistema di contabilità**

1. L'ente adotta un sistema di contabilità idoneo alla rilevazione dell'attività amministrativa sotto l'aspetto finanziario, patrimoniale ed economico, tenuto conto che:

- a) la contabilità finanziaria rileva le operazioni comportanti, per ciascuna risorsa o intervento o capitolo, movimenti finanziari in termini di cassa e di competenza a fronte dei relativi stanziamenti del bilancio di previsione, nonché la situazione delle somme rimosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare in conto della gestione residui. Essa è funzionale alla determinazione della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi e del risultato contabile di gestione e di amministrazione;
- b) la contabilità patrimoniale evidenzia, sulla base delle scritture inventariali, la consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause e l'incremento o diminuzione del patrimonio netto iniziale. Essa è funzionale alla rilevazione, a valore, delle attività e passività finanziarie e permanenti;
- c) il conto economico rileva i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente, secondo i criteri della competenza economica dei ricavi/proventi e dei costi/oneri, per dare dimostrazione del risultato economico conseguito alla fine dell'esercizio finanziario.

2. La tenuta delle scritture contabili deve consentire la rilevazione dei fatti di gestione, tenendo presente che:

- a) la contabilità finanziaria registra tutte e solo le operazioni finanziarie, siano esse modificative o permutative della consistenza patrimoniale;
- b) la contabilità economico-patrimoniale rileva solo le operazioni modificative, siano esse finanziarie o non finanziarie;

### **Articolo 15 Contabilità fiscale**

1. Per le attività esercitate dall'ente in regime d'impresa (attività commerciali) le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti a fini IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi, elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'ente.

### **Articolo 16 Parametri di efficacia ed efficienza.**

#### **Conti economici di dettaglio e conto consolidato patrimoniale**

1. Con riguardo alle facoltà previste dall'ordinamento contabile e finanziario di cui agli articoli 228, comma 6, 229, comma 8 e 230, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si ritiene di individuare ulteriori parametri di efficacia e di efficienza in aggiunta agli indicatori finanziari ed economici ed ai parametri gestionali di cui alle tabelle approvate con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Non si ritiene, inoltre, di avvalersi della facoltà di compilare conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo, nè di compilare un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne, nè conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

## **TITOLO IV CONTABILITA' FINANZIARIA**

### **Articolo 17**

#### **Formazione ed approvazione del bilancio di previsione**

1. Nella formulazione delle proposte degli stanziamenti di entrata e di spesa di cui al precedente articolo i responsabili dei servizi dovranno attenersi ai seguenti criteri:
  - a) le entrate tributarie sono indicate nell'ammontare presunto sulla base dell'andamento del gettito dell'anno in corso, nonché sulla base delle previsioni più attendibili di sviluppo con riferimento alle modificazioni derivanti da provvedimenti di recupero della base imponibile ovvero di adeguamento delle aliquote tariffarie già adottati;
  - b) le entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato o della Regione sono previste tenendo conto dei criteri di riparto stabiliti dalla legge ovvero, in mancanza, in misura non superiore all'importo delle ultime assegnazioni;
  - c) le entrate extratributarie sono previste tenendo conto dell'andamento del gettito dell'anno in corso, nonché delle caratteristiche di ciascun cespite anche in relazione agli equilibri gestionali dei singoli servizi ed alle correlate destinazioni di spesa;
  - d) le entrate in conto capitale, non derivanti da indebitamento, sono indicate in base alla valutazione analitica dei singoli cespiti;
  - e) le entrate provenienti da mutui sono previste tenendo conto della potenzialità di indebitamento e dei limiti di incidenza degli interessi passivi riferiti alle entrate correnti accertate con il rendiconto del penultimo anno precedente, nel rispetto degli obblighi di equilibrio economico-finanziario del bilancio.
2. Le previsioni di spesa sono formulate in relazione agli impegni già assunti e di quelli che si ritiene di dover assumere, tenendo conto dei programmi e di ogni altro elemento utile a rendere la previsione attendibile, coerente e compatibile con le presunte disponibilità finanziarie, nonché dai connessi vincoli limitativi imposti dalle regole di finanza pubblica e dal patto di stabilità interno.
3. La Giunta predispose ed approva con propria deliberazione lo schema del bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale. Entro lo stesso termine sono predisposte ed approvate le deliberazioni previste dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli schemi suddetti, unitamente ai prescritti allegati, sono trasmessi all'organo di revisione entro il quinto giorno successivo a cura del responsabile del servizio finanziario, per l'espressione del parere di competenza che dovrà pervenire all'ente entro il decimo giorno dalla ricezione dei documenti.
5. Gli elaborati sono depositati presso l'ufficio finanziario a disposizione dei consiglieri che ne potranno prendere visione negli orari di ufficio e richiederne copia. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione a tutti i consiglieri comunali anche ai fini della presentazione di eventuali emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.
6. Le proposte di emendamento, dirette al Sindaco, sono formulate in forma scritta e non possono determinare squilibri di bilancio. Al fine di essere posti in discussione, per l'approvazione o meno, sugli emendamenti deve pronunciarsi la Giunta previa acquisizione del parere da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione.
7. Gli eventuali emendamenti devono essere presentati entro sette giorni dal deposito degli atti di cui al precedente comma 6. I pareri devono essere rilasciati entro il terzo giorno successivo ed il pronunciamento della Giunta deve essere deliberato entro l'ulteriore terzo giorno successivo.
8. Lo schema di bilancio annuale, unitamente a tutti gli allegati che vi si riferiscono, ivi compresi la relazione dell'organo di revisione, gli emendamenti ed i relativi pareri, sono depositati presso l'ufficio finanziario entro la data di invio dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione di competenza nel rispetto del termine di legge.

9. Alla mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge consegue l'attivazione della procedura per lo scioglimento del consiglio.

## **Articolo 18** **Gestione del bilancio: ENTRATE**

1. Il procedimento amministrativo di acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di competenza è articolato secondo le distinte fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. L'**accertamento** delle entrate spetta ai responsabili dei servizi assegnatari delle relative risorse ed ai quali è attribuita la competenza degli atti di gestione finalizzati a dare attuazione agli indirizzi e alle direttive degli organi di governo dell'ente.

3. L'accertamento è effettuato sulla base di idonea documentazione dimostrativa della esistenza degli elementi costitutivi del credito dell'ente, con conseguente annotazione nelle scritture contabili a cura del responsabile del servizio finanziario. A tale fine è valida, la seguente documentazione:

- a) per le entrate di carattere tributario, copia dei ruoli dati in carico al concessionario del servizio di riscossione ovvero copia delle deliberazioni di determinazione delle aliquote tributarie corredate del calcolo del gettito presunto sulla base degli introiti accertati negli anni precedenti o delle valutazioni delle potenzialità dei cespiti imponibili;
- b) per le entrate provenienti da trasferimenti correnti dello Stato e di altri enti pubblici, copia dei provvedimenti di assegnazione dei contributi;
- c) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, copia delle liste di carico e degli atti amministrativi specifici;
- d) per le entrate provenienti da alienazioni di beni patrimoniali, concessioni di aree e trasferimenti di capitali, copia dei contratti e degli atti amministrativi specifici;
- e) per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie, copia dei contratti stipulati con gli enti finanziatori o dei provvedimenti formali di concessione per i mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti o con gli Istituti di previdenza;
- f) per le entrate relative a partite compensative delle spese, copia degli atti di impegno delle corrispondenti spese.

4. La **riscossione** delle somme dovute all'ente è disposta mediante emissione di ordinativi o reversali di incasso, sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e dallo stesso trasmessi, al tesoriere dell'ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta. Contemporaneamente è dato avviso al debitore con l'indicazione della data di scadenza.

5. Gli ordinativi di riscossione devono contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 180 comma 3, dell'ordinamento degli enti locali. Gli ordinativi di riscossione non eseguiti entro il 31 dicembre dell'anno di emissione sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi e concorrono, a tale titolo, alla determinazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

6. Le somme che affluiscono sul conto di tesoreria tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario o servizio bancomat o altro) sono comunicate all'ente, a cura del tesoriere, entro il terzo giorno successivo per la necessaria registrazione contabile previa emissione dei relativi ordinativi di incasso.

7. Gli agenti contabili interni sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente della eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate, fatta salva ogni diversa azione giudiziale o provvedimenti disciplinari anche in relazione alla violazione del divieto di disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali e delle somme riscosse direttamente, per effettuare pagamenti di spese (gestione fuori bilancio).

8. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, deve accettare la riscossione di somme versate in favore dell'ente senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, salvo a darne immediata comunicazione all'ente ai fini della relativa regolarizzazione

9. Il **versamento** è la fase finale del procedimento di acquisizione delle entrate con la quale le somme riscosse transitano nella cassa dell'ente e costituiscono debito del tesoriere.

10. Le somme pervenute direttamente all'ente, a mezzo dei riscuotitori speciali autorizzati ed individuati con deliberazione di incarico della Giunta, sono versate sul conto della tesoreria comunale entro la fine di ciascun mese previa emissione di regolari ordinativi di incasso. Il versamento è effettuato entro il primo giorno utile successivo nel caso in cui le somme riscosse risultino superiori all'importo di € 258,23. Le entrate riscosse a mezzo ruoli sono versate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

## **Articolo 19** **Gestione del bilancio: SPESE**

1. La liquidazione ed il pagamento delle spese autorizzate nel bilancio annuale si effettuano solo se risultano registrati sui pertinenti interventi o capitoli di spesa i relativi impegni contabili ovvero i corrispondenti impegni definitivi.

2. La registrazione dell'impegno contabile è effettuata, senza che sia richiesta l'adozione di alcun atto formale, con riferimento agli stanziamenti approvati relativi agli oneri per il personale dipendente, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, alle spese derivanti da disposizioni di legge o da contratti stipulati ovvero da impegni assunti negli esercizi precedenti, nonché alle spese per servizi per conto di terzi (titolo IV del bilancio) in corrispondenza e per l'ammontare degli accertamenti delle correlative entrate.

3. Per le spese diverse da quelle di cui al comma precedente il procedimento amministrativo di effettuazione delle spese autorizzate in bilancio deve essere preordinato secondo regole procedurali che consentano di rilevare distintamente le seguenti fasi dell'attività gestionale:

- a) prenotazione della spesa (impegno contabile);
- b) ordinazione delle forniture o prestazioni;
- c) impegno definitivo (perfezionamento dell'obbligazione giuridica);
- d) liquidazione della spesa;
- e) ordinazione di pagamento;
- f) pagamento.

4. La **prenotazione della spesa** ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio, non esattamente determinato nell'entità, sugli stanziamenti di bilancio e nei limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per l'effettuazione delle spese programmate. Costituiscono prenotazione di spesa le proposte di deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del presente regolamento.

5. La prenotazione dell'impegno è adottata con "determinazione" dei responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione. Il provvedimento deve contenere l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire, l'ammontare presunto della spesa con la relativa imputazione a carico della competenza del bilancio annuale. Qualora il provvedimento costituisca il presupposto giuridico-amministrativo per la stipulazione dei contratti, la relativa "determinazione a contrattare" deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Le determinazioni, debitamente numerate, datate e sottoscritte, sono trasmesse immediatamente al responsabile del servizio finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile. In tale sede il responsabile del servizio finanziario effettua le conseguenti registrazioni contabili, nonché la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento dell'obbligazione giuridica da concludersi entro il termine dell'esercizio.

7. Nel caso di prenotazione di impegno relativa a spesa con importo determinato e con soggetto creditore identificato, può essere richiesto e rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria e la spesa può essere successivamente liquidata con l'osservanza delle formalità di cui al successivo comma 18.

8. Gli impegni "prenotati" che, entro il termine dell'esercizio non siano divenuti certi e definitivi con il perfezionamento dell'obbligazione giuridica verso i terzi, sono dichiarati decaduti a cura del responsabile del servizio finanziario e dallo stesso contabilizzati quali economie di gestione rispetto alle previsioni di bilancio cui erano riferiti. E' fatta eccezione per le prenotazioni di impegno riferite a procedure di gara bandite nel corso dell'esercizio e non concluse entro il termine dell'esercizio stesso, per salvaguardare la validità degli atti e dei provvedimenti relativi alla gara già adottati. Tali prenotazioni di spesa pur non costituendo, sotto l'aspetto economico-patrimoniale, costi di esercizio sono mantenuti tra i residui passivi da rilevare, a consuntivo, quali "costi di anno futuro" tra i conti d'ordine dello stato patrimoniale mediante rettifica in diminuzione nel prospetto di conciliazione.

9. Salvo il caso di motivata urgenza, non è consentito adottare prenotazioni di spese oltre il termine del 15 dicembre di ciascun anno..

10. I buoni d'ordine, numerati progressivamente e sottoscritti, sono emessi in duplice copia con indicate le qualità e quantità dei beni o servizi, i prezzi convenuti e gli estremi dell'impegno di spesa. Il fornitore allega alla fattura copia del buono d'ordine ai fini della successiva liquidazione.

11. Nel caso di lavori di somma urgenza, a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, l'ordinazione della spesa comporta l'insorgenza di un debito fuori bilancio da regolarizzare con le modalità di cui all'articolo 194, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il riconoscimento di legittimità della spesa richiede una diversa procedura come di seguito specificata:

a) **Esistenza della disponibilità dei fondi necessari previsti in bilancio:** il responsabile del procedimento trasmette al responsabile del servizio finanziario la determinazione dell'impegno di spesa contenente i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato ed i lavori resisi necessari per rimuoverlo, Il responsabile del servizio finanziario, previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, entro il quinto giorno successivo al ricevimento sottopone al Sindaco per la convocazione del Consiglio comunale la proposta di deliberazione per il riconoscimento di legittimità della spesa. La deliberazione è adottata appena possibile e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Contestualmente, a cura del responsabile del servizio competente, è data comunicazione al terzo interessato per riportarne gli estremi nella fattura da emettere per la successiva liquidazione;

b) **Insufficienza dei fondi necessari previsti in bilancio:** Il responsabile del procedimento trasmette al responsabile del servizio finanziario un apposito verbale contenente i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, i lavori resisi necessari per rimuoverlo e l'importo della spesa da finanziare. Il responsabile del servizio finanziario entro il secondo giorno successivo al ricevimento presenta alla Giunta una proposta di variazione alle previsioni di bilancio per assicurare la copertura finanziaria della spesa. La Giunta con propria deliberazione da adottarsi entro l'ulteriore quindicesimo giorno successivo sottopone al Consiglio comunale il provvedimento di variazione delle dotazioni di bilancio e contestuale riconoscimento e finanziamento della spesa che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di deliberazione della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il predetto termine di trenta giorni. Contestualmente, a cura del responsabile del servizio competente, è data comunicazione al terzo interessato per riportarne gli estremi nella fattura da emettere per la successiva liquidazione.

12. Nel caso di lavori di somma urgenza per eventi eccezionali sopravvenuti o sopravvenienti nel mese di dicembre i termini di cui ai punti a) e b) del comma precedente dovranno essere utilmente ridotti ed adeguati all'esigenza di dover comunque consentire l'adozione della deliberazione dell'organo consiliare entro il termine dell'esercizio.

13. L'**impegno definitivo** è validamente assunto a carico del bilancio annuale di competenza con il perfezionamento entro il termine dell'esercizio dell'obbligazione giuridica verso i terzi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

14. L'impegno giuridico costituisce vincolo quantitativo sugli stanziamenti di bilancio comportando, se non pagato entro il termine dell'esercizio, la rilevazione contabile sul conto dei residui passivi. L'eventuale minore importo dell'impegno definitivo rispetto a quello prenotato rimane a disposizione del responsabile del servizio competente fino al 30 novembre dell'anno di riferimento, per fronteggiare sopravvenienti esigenze gestionali secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, del presente regolamento.

15. Gli impegni pluriennali relativi a spese derivanti da locazioni di immobili e da contratti di somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, sono assunti con le medesime modalità degli impegni annuali nei limiti degli stanziamenti compresi nel bilancio pluriennale e con imputazione ai rispettivi esercizi. Per le spese di durata superiore a quella del bilancio pluriennale o che hanno inizio dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale, il responsabile del servizio finanziario provvede alla loro registrazione in apposita contabilità ad uso interno per tener conto dei relativi impegni in sede di formazione dei bilanci degli esercizi successivi.

16. Le spese correnti finanziate con entrate aventi destinazione vincolata per legge, si considerano impegnate nei limiti degli accertamenti delle correlative entrate.

17. Le spese d'investimento si considerano impegnate:

- a) Se finanziate con l'assunzione di mutui, nei limiti dell'importo accertato in entrata ed in corrispondenza dell'ammontare del mutuo contratto o già concesso;
- b) Se finanziate con l'avanzo di amministrazione, nei limiti dell'ammontare dell'avanzo effettivamente accertato;
- c) Se finanziate con entrate proprie (avanzo economico), nei limiti dell'ammontare accertato delle specifiche entrate.

18. La **liquidazione della spesa** costituisce il presupposto necessario per procedere alla emissione dell'ordinativo di pagamento ed è effettuata attraverso tre fasi:

- a) liquidazione tecnica che consiste nella verifica, da parte del responsabile del procedimento, della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura o prestazione, nonché dei prezzi concordati e delle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta dei buoni d'ordine o atti amministrativi specifici. Tale verifica può risultare da una relazione, da un verbale, da una certificazione ovvero da un "visto" a timbro apposto sulla fattura;
- b) liquidazione amministrativa che consiste nell'adozione, da parte del responsabile del servizio competente, del provvedimento formale con il quale sulla base della documentazione giustificativa si riconosce il diritto acquisito del creditore e si dispone la liquidazione in suo favore dell'importo dovuto con riferimento all'impegno assunto ed al pertinente stanziamento di bilancio. La liquidazione può essere disposta, nel caso di procedure semplici, con l'apposizione sulla fattura di un timbro recante "Visto, si liquida in euro \_\_\_\_\_, nei limiti dell'impegno assunto, a carico dell'intervento ..... cap \_\_\_\_\_ di PEG";
- c) liquidazione contabile che consiste nel rilascio del parere di regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio finanziario, secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del presente regolamento, sulla scorta di tutti i documenti giustificativi fatti pervenire dal responsabile proponente.

19. Le fatture ricevute che, dopo la protocollazione e registrazione, non trovino riscontro in regolari atti di impegno o nei contratti stipulati, sono restituite, trattenendone fotocopia, entro il terzo giorno al fornitore a cura del responsabile della liquidazione, con le motivazioni che non consentono l'accollo della spesa a carico del bilancio comunale.

20. La liquidazione delle spese di cui al precedente comma 2 con scadenza determinata, è contestuale all'emissione dell'ordinativo di pagamento, non essendo richiesti ulteriori atti.

21. Qualora la spesa definitivamente liquidata risulti inferiore all'impegno assunto, il responsabile del servizio finanziario dispone la riduzione dell'impegno con contestuale



aggiornamento della disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio, in assenza di diversa indicazione evidenziata dal responsabile del provvedimento.

22. Le fatture relative all'acquisto di beni strumentali devono riportare gli estremi di registrazione nei corrispondenti registri di inventario.

23. L'**ordinazione di pagamento** è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, il quale provvede alla emissione ed alla sottoscrizione dell'ordinativo o mandato di pagamento .

24. Gli ordinativi di pagamento sono annotati nelle scritture contabili dell'ente a cura del responsabile del servizio finanziario e dallo stesso trasmessi, al tesoriere comunale con elenco in duplice copia di cui una da restituire per ricevuta. Contemporaneamente è dato avviso al creditore.

25. Non si fa luogo all'emissione di mandati di pagamento oltre il termine del 15 dicembre di ciascun anno, salvo casi di motivata urgenza.

26. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero progressivo;
- b) esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
- c) codice dell'intervento o del capitolo di bilancio e della relativa voce economica, cui è riferita la spesa con la situazione finanziaria (castelletto) del relativo stanziamento, distintamente per il conto di competenza e per quello dei residui;
- d) generalità del creditore con relativo codice fiscale o partita IVA ovvero del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa dal creditore;
- e) somma da pagare, in cifre e in lettere;
- f) eventuali modalità agevolative di pagamento, su richiesta del creditore;
- g) causale della spesa;
- h) scadenza del pagamento, nel caso sia prevista da obblighi legislativi o contrattuali ovvero sia stata concordata con il creditore;
- i) estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- j) eventuali riferimenti a vincoli di destinazione;
- k) data di emissione.

27. I mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore dei creditori ed in nessun caso per il tramite di amministratori o dipendenti comunali.

28. Nel caso di pagamento di spese derivanti da obblighi tributari o di legge, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, effettuato direttamente dal tesoriere senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, il tesoriere deve dare immediata comunicazione all'ente per consentirne la regolarizzazione

29. Il **pagamento** costituisce la fase conclusiva del procedimento di gestione delle spese che si realizza nel momento in cui il tesoriere, per conto dell'ente, provvede ad estinguere l'obbligazione verso il creditore.

30. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del pertinente intervento o capitolo del bilancio di previsione. A tale fine, l'ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto esecutivo, nonché copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese quelle relative ai prelevamenti dal fondo di riserva.

31. L'estinzione dei mandati di pagamento può avvenire in modo diretto, previo rilascio di quietanza liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o erede.

32. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:

- a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di

- versamento su conto corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditalmento;
- b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento;
- c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale.

33. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui ai commi precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.

34. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere in assegni postali localizzati con le modalità indicate alla lettera c) del precedente comma 33.

## **Articolo 20**

### **Variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione.**

1. Non è consentito, dopo l'approvazione del bilancio, assumere impegni per finanziare nuove o maggiori spese senza aver prima apportato le necessarie variazioni al bilancio medesimo per assicurarne la copertura finanziaria. A tale fine possono essere utilizzate nuove o maggiori entrate accertate, nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Possono essere utilizzate, altresì, le economie accertate sugli stanziamenti definitivi delle spese correnti, mediante le operazioni di storno di fondi.

2. Con riguardo ai termini e agli organi competenti per l'adozione delle deliberazioni modificative degli stanziamenti di bilancio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 175 e 176 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Qualora sullo stesso intervento siano assegnati fondi a più responsabili se lo stanziamento assegnato ad un responsabile sia insufficiente e gli altri responsabili gli comunichino di non aver più bisogno dello stanziamento loro assegnato, il primo responsabile potrà utilizzare le disponibilità assegnate agli altri.

## **Articolo 21**

### **Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

1. Per assicurare nel corso della gestione il mantenimento del pareggio finanziario e gli altri equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, l'organo consiliare, sulla scorta di apposita relazione illustrativa del responsabile del servizio finanziario, redatta nei termini di cui all'articolo 10 del presente regolamento, adotta i provvedimenti necessari per ricostituire, ove occorra, gli equilibri compromessi entro i successivi trenta giorni. Il provvedimento dell'organo consiliare è comunque adottato ogni qualvolta il responsabile del servizio finanziario, con motivata relazione da presentare entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

2. Nel caso in cui con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso sia stato accertato un disavanzo di amministrazione o sia stata dichiarata l'esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti, nè finanziati, l'organo consiliare adotta i provvedimenti necessari per ristabilire le condizioni di equilibrio della gestione, entro il 30 settembre, previo reperimento dei mezzi di finanziamento consentiti dalle disposizioni di legge

3. Qualora dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, effettuata sulla base della documentazione istruttoria predisposta dal responsabile del servizio finanziario risultino



rispettati l'andamento dei programmi e gli equilibri di bilancio e risulti accertata l'inesistenza di disavanzo d'amministrazione e di debiti fuori bilancio, la deliberazione dell'organo consiliare con la quale si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio può essere adottata entro il 15 ottobre di ciascun anno.

## **TITOLO V CONTABILITA' PATRIMONIALE**

### **Articolo 22 Elementi del patrimonio**

1. L'individuazione e la descrizione degli elementi del patrimonio presuppone una distinta classificazione dei componenti attivi e passivi del patrimonio stesso, funzionalizzata a dare dimostrazione della consistenza sia del patrimonio permanente (o economico), sia del patrimonio finanziario (o amministrativo).
2. Il complesso, a valore, degli elementi patrimoniali forma le attività e le passività delle condizioni patrimoniali al termine dell'esercizio, evidenziando in sintesi le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale.
3. La conoscenza delle attività e passività patrimoniali è funzionale ad una efficace gestione, con riferimento a tutte le articolate decisioni che riguardano le condizioni patrimoniali. Essa, offrendo la dimostrazione in sintesi della consistenza patrimoniale in tutti i suoi componenti, costituisce il punto di arrivo del rendiconto relativo all'esercizio decorso ed il punto di partenza della gestione dell'esercizio successivo.
4. La distinzione del patrimonio permanente da quello finanziario, a sua volta, è funzionale a far conoscere la consistenza patrimoniale avente carattere di permanenza e di stabilità e quella, invece, essenzialmente variabile per gli effetti scaturenti dalla gestione finanziaria del bilancio annuale. Attraverso la rispettiva rappresentazione contabile, è determinato il risultato finale differenziale, dimostrativo della consistenza netta della dotazione patrimoniale complessiva.
5. Costituiscono elementi attivi del patrimonio permanente:
  - a) i beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili;
  - b) i beni mobili, compresi i beni strumentali o d'uso;
  - c) i titoli mobiliari, pubblici e privati, e le partecipazioni in possesso del Comune;
  - d) i diritti sui beni altrui, di natura pubblica o privata a favore del Comune;
  - e) i ratei e i risconti attivi.
6. Costituiscono elementi passivi del patrimonio permanente:
  - a) i mutui contratti dal Comune con istituti di credito;
  - b) i prestiti assunti con obbligazioni;
  - c) le prestazioni patrimoniali costituite a favore di terzi;
  - d) i ratei e i risconti passivi.
7. Costituiscono elementi del patrimonio finanziario:
  - a) per le attività, il fondo di cassa, i residui attivi e altri crediti;
  - b) per le passività, i residui passivi e altri debiti.
8. I valori dei beni avuti e dati in deposito devono essere rilevati separatamente, contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.

### **Articolo 23 Libro degli inventari e classificazione dei beni**

1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di formare periodicamente, alla fine di ogni esercizio finanziario, il "Conto del patrimonio" mediante la rilevazione della situazione patrimoniale dell'ente e delle variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra causa.
2. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l'inventario dei beni comunali che, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale.
3. A tale fine, la classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali:

- a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti e degli obblighi patrimoniali dell'ente, esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario;
  - b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
  - c) profilo economico, che qualifica la consistenza differenziale tra i valori delle attività e quelli delle passività patrimoniali.
4. Ai fini della formazione dell'inventario, i beni comunali sono classificati, in relazione ai differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti categorie:
- a) Beni immobili demaniali;
  - b) Beni immobili patrimoniali indisponibili (terreni e fabbricati);
  - c) Beni immobili patrimoniali disponibili (terreni e fabbricati);
  - d) Beni mobili, suddivisi nelle seguenti sottocategorie: Macchinari, attrezzature e impianti; Attrezzature e sistemi informatici; Automezzi e motomezzi; Mobili e macchine d'ufficio;
  - e) Universalità di beni indisponibili;
  - f) Universalità di beni disponibili.
5. La classificazione dei beni deve tener conto che:
- a) appartengono al demanio comunale, i beni destinati all'uso pubblico per natura, quali strade e relative pertinenze (case cantoniere, aree di servizio, aiuole spartitraffico, paracarri, ponti, sottopassaggi, gallerie, scarpate, ecc.), piazze, giardini, parchi, acquedotti, gasdotti, cimiteri, mercati, fontane, fognature, fossi, canali e laghi artificiali, edifici monumentali e di interesse storico, archeologico e artistico, chiese, raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle biblioteche, diritti demaniali su beni altrui e tutto ciò che risulta assoggettato al regime pubblicistico tipico dei beni demaniali;
  - b) appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede di pubblici uffici o a pubblici servizi, quali palazzo comunale, scuole, boschi, cave, torbiere, acque minerali e termali, edifici e terreni destinati a servizi resi dal Comune, teatri, macelli, aree adibite a fini urbanistici e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell'edilizia residenziale pubblica, beni acquisiti ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, beni mobili di uso pubblico (mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi e motomezzi, armamenti, libri e raccolte di leggi e decreti, statue, quadri, ecc.);
  - c) appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme del diritto comune, quali terreni, fabbricati, edifici ed altri beni non direttamente destinati all'uso pubblico, aree lottizzate abusivamente ed acquisite ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, beni mobili del patrimonio disponibile, diritti, azioni, obbligazioni e partecipazioni.
6. L'inventariazione dei beni è effettuata al momento della loro acquisizione, a cura del responsabile del servizio di competenza, con attribuzione del valore secondo i criteri di cui al successivo articolo 27 e sulla base del provvedimento di liquidazione della relativa fattura emessa dal fornitore. Nel caso di liquidazione di spesa relativa a stati di avanzamento dei lavori e fino alla liquidazione dello stato finale dei lavori, gli importi liquidati e registrati in inventario sono ribaltati nel conto del patrimonio alla voce "A.II.13 - Immobilizzazioni in corso" dell'attivo, non soggetta ad ammortamento. La medesima procedura si applica per l'acquisizione di beni strumentali o beni mobili di uso durevole.

## **Articolo 24**

### **Valutazione dei beni e sistema dei valori**

1. La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell'ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all'atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. All'aggiornamento degli inventari si provvede annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio.

2. La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le operazioni che, durante l'esercizio, determinano variazioni nell'ammontare e nella tipologia dei beni dell'ente, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra causa.

3. La rilevazione dei valori è effettuata in parte utilizzando le scritture della contabilità finanziaria per la determinazione della consistenza del "patrimonio finanziario" ed in parte mediante rilevazioni extracontabili utilizzando le scritture di inventario per la determinazione della consistenza del "patrimonio permanente", per giungere attraverso il relativo risultato finale differenziale alla definizione della consistenza netta del patrimonio complessivo.

4. Per la valutazione dei beni si applicano i seguenti criteri:

- a) i beni demaniali, i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono valutati al costo o prezzo di acquisto
- b) i crediti sono valutati al loro valore nominale;
- c) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
- d) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
- e) i debiti sono valutati al loro valore nominale ovvero secondo il valore residuo per i mutui passivi ed i prestiti;
- f) i beni acquisiti in "leasing" sono valutati al prezzo pagato in conto capitale e solo dopo l'avvenuto riscatto.

## **Articolo 25**

### **Tenuta e aggiornamento degli inventari**

1. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per categorie, contenenti per ciascuna unità elementare le indicazioni necessarie alla sua identificazione **ed in particolare degli elementi di cui ai successivi commi 2 e 3.**

**2. L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:**

- a) ubicazione, denominazione, estensione, qualità e dati catastali;**
- b) titolo di provenienza, destinazione ed eventuali vincoli;**
- c) condizione giuridica ed eventuale rendita;**
- d) valore determinato con i criteri di cui all'articolo precedente del presente regolamento;**
- e) quote di ammortamento (con l'eccezione dei terreni);**
- f) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);**
- g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.**

**3. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:**

- a) denominazione e descrizione, secondo la natura e la specie;**
- b) qualità, quantità secondo le varie specie e data di acquisizione;**
- c) condizione giuridica;**
- d) valore determinato secondo i criteri di cui all'articolo precedente del presente regolamento;**
- e) quote di ammortamento;**
- f) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);**
- g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.**

4. Tutti gli aumenti e le diminuzioni riferiti al valore o alla consistenza dei beni devono essere registrati nell'inventario, **a cura dei responsabili dei servizi ai quali i beni sono stati dati in carico. Le variazioni inventariali sono comunicate dai responsabili dei servizi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al responsabile del servizio finanziario per la conseguente redazione del "conto del patrimonio" da allegare al rendiconto della gestione.**

## **Articolo 26**

### **Consegnatari dei beni**

1. I beni immobili e mobili, esclusi i beni di facile consumo o di modico valore elencati al successivo articolo 30, sono dati in consegna e gestione ad agenti responsabili.

2. I consegnatari dei beni immobili sono individuati nei responsabili dei servizi ai quali i beni sono destinati per la relativa gestione e funzionamento.
3. I beni mobili sono dati in consegna ad un dipendente comunale individuato dalla Giunta .
4. Il verbale di consegna, redatto in triplice esemplare e debitamente sottoscritto dall'economo o altro dipendente quale agente consegnante e dal responsabile del servizio di competenza quale agente ricevente e controfirmato dal segretario comunale, deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) generalità dell'agente ricevente;
  - b) qualità, descrizione, stato d'uso e valore dei beni dati in uso;
  - c) destinazione dei beni. **Per i beni mobili è specificato l'ufficio e il locale in cui si trovano.**
5. Gli agenti riceventi sono responsabili dei beni avuti in consegna fino a quando non ne ottengano formale discarico. Essi sono, altresì, responsabili di qualsiasi danno che possa derivare all'ente per effetto delle loro azioni o omissioni.
6. Il discarico è disposto con deliberazione della Giunta da comunicare all'agente consegnatario interessato, al fine della presentazione del conto della propria gestione all'ente entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso dall'ente alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla approvazione del rendiconto.
7. Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato sulla base di motivata proposta del responsabile del servizio interessato.
8. Non è ammesso il discarico nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni. In tal caso con la deliberazione di Giunta sono stabilite le modalità in ordine all'obbligo di reintegro o di risarcimento del danno a carico del consegnatario ritenuto responsabile.

## **Articolo 27**

### **Beni mobili non inventariabili**

1. I beni mobili di facile consumo o di modico valore non sono inventariabili. La loro consistenza e movimentazione è dimostrata dalle specifiche registrazioni di carico e scarico, a cura dell'economo o di altro agente responsabile designato.
2. Costituiscono documenti di carico i buoni d'ordine e relativi buoni di consegna.
3. Costituiscono titoli o documenti di scarico le richieste di prelevamento ovvero i buoni di scarico per dichiarazione di fuori uso, perdita, furto o altre cause, emessi dai richiedenti e vistati dai responsabili dei servizi interessati.
4. Sono considerati non inventariabili i seguenti beni:
  - a) materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali e materiale "a perdere" (beni la cui utilità si esaurisce al momento dell'utilizzo);
  - b) componentistica elettrica, elettronica e meccanica, minuterie metalliche e attrezzi di uso corrente, beni facilmente spostabili (attaccapanni, portaombrelli, sedie, banchi, sgabelli, schedari, scale portatili, schermi e simili);
  - c) materie prime e simili necessarie per le attività dei servizi (vestiario per il personale, stampati e modulistica per gli uffici, combustibili, carburanti e lubrificanti, attrezzature e materiali per la pulizia dei locali e degli uffici comunali);
  - d) materiale installato in modo fisso nelle strutture edilizie (pareti attrezzate quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili), beni facilmente deteriorabili o particolarmente fragili (lampadine, materiali vetrosi e simili);
  - e) pubblicazioni soggette a scadenza o di uso corrente negli uffici, diapositive, nastri, dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;
  - f) beni aventi un costo unitario di acquisto **inferiore a 51,65 euro** esclusi quelli compresi nelle "Universalità di beni". Tale limite di valore potrà essere adeguato periodicamente con apposita deliberazione della Giunta, con effetto dall'anno successivo.

## **Articolo 28**

### **Automezzi**

1. I consegnatari degli automezzi sono responsabili del loro uso ed a tale fine curano che:
  - a) l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio;
  - b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
2. Il consegnatario cura la tenuta della scheda intestata all'automezzo sulla quale **rileva a cadenza mensile** le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo. La scheda è trasmessa al competente servizio amministrativo per i conseguenti provvedimenti di liquidazione.

## **Articolo 29**

### **Passaggio dei beni demaniali al patrimonio**

1. Il passaggio dei beni, dei diritti reali, delle servitù, delle pertinenze, ecc. dal demanio al patrimonio dell'ente, deve essere dichiarato con apposita deliberazione della Giunta comunale, da pubblicare in modo che sia assicurata la massima pubblicità al provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 829, comma secondo, del codice civile.

## **Articolo 30**

### **Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili**

1. Le stesse forme e modalità di cui al precedente articolo 32 si applicano nel caso di cessazione della destinazione a sede di pubblici uffici o a servizi pubblici dei beni patrimoniali indisponibili, compresi i connessi diritti reali, servitù, pertinenze, ecc.

## **Articolo 31**

### **Vendita di aree PEEP e PIP**

1. La vendita di aree comprese nei PEEP e PIP deve essere preceduta, ad urbanizzazione ultimata, dal trasferimento delle aree stesse dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile, da formalizzare con specifica deliberazione della Giunta comunale.

## **Articolo 32**

### **Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su beni comunali**

1. Nel caso di concessioni ultrannuali per la costituzione in capo a terzi di diritti reali di godimento, di superficie su aree PEEP e PIP, su aree cimiteriali o altro, la Giunta con propria deliberazione provvede alla determinazione della misura dei relativi canoni, in corrispondenza al valore di inventario delle aree medesime.

## **TITOLO VI CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Articolo 33**

#### **Finalità del controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione è un sistema di controllo interno riferito all'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente, finalizzato a:
  - a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione;
  - b) evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati).

### **Articolo 34**

#### **Funzioni, modalità operative e rapporti di gestione**

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede, in collaborazione con gli altri responsabili, alla redazione di una relazione infra-annuale riferita all'attività complessiva dell'Ente, elaborata prima della verifica in Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi, avente ad oggetto il grado di realizzazione degli obiettivi.
2. Il responsabile del servizio finanziario provvede, allo stesso modo, alla redazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla redazione di una relazione riferentesi all'attività annuale complessiva dell'Ente. Detta relazione viene trasmessa ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale per quanto di competenza.
3. Per lo svolgimento delle funzioni del controllo di gestione l'ente può stipulare con altro o più Comuni apposita convenzione, previa opportune intese tra le amministrazioni interessate. La convenzione dovrà prevedere le modalità di costituzione dell'ufficio unico, il suo funzionamento, la durata ed i rapporti finanziari.

### **Articolo 35**

#### **Contenuti del controllo finanziario**

1. Il controllo finanziario della gestione finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, è articolato secondo i seguenti controlli minimi per verificare:
  - eventuali criticità in ordine all'andamento delle entrate proprie, tributarie ed extratributarie ed alla esigibilità dei crediti;
  - capacità di realizzazione delle entrate;
  - utilizzo delle entrate straordinarie per il finanziamento delle spese correnti;
  - grado di realizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e dell'avanzo di gestione del bilancio di previsione eventualmente utilizzati;
  - andamento delle spese correnti ed in particolare delle eventuali maggiori o nuove spese derivanti da nuovi servizi;
  - andamento delle spese connesse alla realizzazione degli investimenti;
  - insorgenza di eventuali spese straordinarie relative a disavanzi di gestione degli organismi partecipati dall'ente;
  - eventuale insorgenza di debiti fuori bilancio.

### **Articolo 36**

#### **Controllo degli equilibri finanziari**

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, alla presenza dell'organo di revisione. Deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo degli equilibri finanziari deve riguardare anche la valutazione degli effetti che si riflettono sul bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.



4. Il responsabile del servizio finanziario, sulla scorta delle informazioni ricevute dai responsabili predispone di norma ogni tre mesi a decorrere dall'approvazione del bilancio una apposita relazione, in cui venga esaminato per ogni servizio:

1. l'andamento della gestione di competenza (accertamenti /impegni) degli interventi e delle risorse affidati ;
2. l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo di credito /debito;
3. l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari non compensabili da maggiori entrate o da minori spese, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all'art. 153 comma 6 del T.U.E.L. La giunta comunale, nel prendere atto di tale situazione, adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per ripristinare il pareggio.

### **Articolo 37** **Controllo della Corte dei conti**

1. Il controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ente è svolto mediante l'esame dei questionari sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, redatti dall'organo di revisione, ed è finalizzato a verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'osservanza del vincolo in materia di indebitamento e relativa sostenibilità, l'assenza di irregolarità pregiudizievoli degli equilibri economico-finanziari della gestione, nonché l'esistenza di partecipazioni in società controllate ed affidatarie della gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali all'ente.

2. Qualora siano rilevati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti emette una pronuncia di accertamento con invito all'ente ad adottare, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate.

3. Nel caso di inadempimento da parte dell'ente o di valutazione negativa dei provvedimenti adottati, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine o dal ricevimento dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, adotta una deliberazione con la quale impone all'ente il divieto di dare attuazione ai programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

## **TITOLO VII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **Articolo 38 Elezione dell'organo di revisione**

1. In ossequio al disposto dell'art 1 comma 110 lett della legge 56/2014 l'organo di revisione contabile dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Versa svolge le sue funzioni anche per i Comuni aderenti all'Unione.

### **Articolo 39 Revoca dell'incarico e cause di cessazione**

1. L'incarico dell'organo di revisione può essere revocato solo per inadempienza delle funzioni di competenza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione sulle proposte di deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, entro i termini previsti dal presente regolamento.

2. La cessazione dall'incarico è conseguente alla scadenza triennale del mandato. La cessazione, inoltre, può avvenire per dimissioni volontarie, per sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché per impossibilità per qualsiasi causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo superiore a tre mesi. Il revisore è tenuto a comunicare immediatamente eventuali sopravvenute cause di ineleggibilità o incandidabilità di durata superiore a tre mesi.

3. In caso di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza, per le cause di cui ai precedenti commi, la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo precedente dovrà avvenire immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo alla data di cessazione delle funzioni. Sono fatte salve le norme relative alla proroga degli organi amministrativi, per non oltre quarantacinque giorni.

### **Articolo 40 Funzioni dell'organo di revisione**

1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale, l'organo di revisione svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Consiglio comunale, per il tramite del Sindaco, nella sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
- b) presenta la propria relazione, nei termini stabiliti dal presente regolamento, sulle proposte di deliberazioni dell'organo consiliare concernenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
- c) esprime i propri pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari relative alle variazioni e all'assestamento generale delle previsioni di bilancio;
- d) esprime, inoltre, pareri sulle proposte di deliberazioni riguardanti:
  - gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  - il ricorso all'indebitamento;
  - l'applicazione dei tributi locali;
  - il regolamento di contabilità e di economato;
  - le modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  - l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  - la verifica in ordine allo stato di attuazione dei programmi;
  - la verifica in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
  - il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.

2. I pareri di cui al comma precedente, lettere c) e d) devono essere richiesti almeno entro il quinto giorno precedente quello previsto per la riunione dell'organo e devono essere rilasciati almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima.

## **TITOLO VIII**

### **RENDICONTO DELLA GESTIONE**

#### **Articolo 41**

##### **Conto finanziario o conto del bilancio**

1. Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, esprime il saldo contabile di amministrazione che è rappresentato dal valore differenziale della somma algebrica delle componenti riepilogative dell'intera attività gestionale (fondo di cassa, più residui attivi, meno residui passivi). Esso costituisce l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, rimanendo assorbiti i risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi.

#### **Articolo 42**

##### **Procedura per la deliberazione del rendiconto della gestione**

2. Il responsabile del servizio finanziario, sulla scorta delle registrazioni contabili e delle notizie ricevute dai responsabili dei servizi, procede alla revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui, con proprio formale provvedimento, definisce i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio.

3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono utilizzati dalla Giunta per la predisposizione della relazione illustrativa di cui agli articoli 151 (comma 6) e 231 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La relazione dell'organo esecutivo è approvata con formale deliberazione, unitamente allo schema del rendiconto.

4. Lo schema del rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio, , unitamente ai prescritti allegati, sono sottoposti entro il quinto giorno successivo, all'esame dell'organo di revisione a cura del responsabile del servizio finanziario.

5. L'organo di revisione presenta la propria relazione sullo schema di rendiconto e sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto entro il ventesimo giorno dalla ricezione dei documenti.

6. La proposta di deliberazione con gli allegati che vi si riferiscono e la relazione dell'organo di revisione sono depositati presso l'ufficio finanziario. Dell'avvenuto deposito è data immediata comunicazione, a cura del Sindaco, ai capigruppo consiliari affinché possano negli orari d'ufficio prendere visione degli elaborati e richiederne eventuale copia.

7. Alla mancata approvazione del rendiconto entro il termine di legge consegue l'attivazione della procedura per lo scioglimento del consiglio.

## **TITOLO IX SERVIZIO DI TESORERIA**

### **Articolo 43 Affidamento del servizio di tesoreria**

1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica tra soggetti abilitati, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, sulla base di apposito schema di convenzione approvato dall'organo consiliare.

Non è consentito procedere al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto ostandovi il principio generale dell'evidenza pubblica ed i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, buon andamento, trasparenza economicità e pubblicità <sup>[3]</sup>.

2. Lo schema di convenzione deve prevedere, di norma, almeno le seguenti indicazioni con le relative parti lasciate in bianco:

- a) durata del contratto, non inferiore a due anni, nè superiore a nove anni;
- b) misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dall'euribor con capitalizzazione annuale;
- c) misura del tasso debitore, franco commissioni, sulle anticipazioni di tesoreria, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dall'euribor con capitalizzazione trimestrale;
- d) misura del tasso di commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate a richiesta dell'ente;
- e) misura dell'eventuale contributo annuo a favore dell'ente per sponsorizzazioni per iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive.
- f) valuta delle riscossioni e dei pagamenti, nonché dei prelevamenti e dei versamenti sul conto anticipazioni di tesoreria;
- g) gratuità del servizio con diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio di tesoreria ovvero misura del compenso richiesto.

### **Articolo 44 Disciplina del servizio di tesoreria**

1. Le operazioni di tesoreria sono eseguite nel rispetto della disciplina normativa in materia di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ove ne sussista l'obbligo.

2. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio comunale.

3. La convenzione, in particolare, deve prevedere:

- a) la responsabilità del tesoriere in ordine ai depositi, comunque costituiti, intestati all'ente, nonché agli eventuali danni causati all'ente o a terzi, con la precisazione che in tali casi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio;
- b) l'obbligo, per il tesoriere, di rendere il conto della propria gestione di cassa entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, corredato della documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni legislative;
- c) la concessione, a richiesta dell'ente, delle anticipazioni di tesoreria nei limiti consentiti, con diritto ai relativi interessi da calcolarsi al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettiva esposizione debitoria;
- d) le condizioni per il rimborso delle spese sostenute per la gestione del servizio, anche con riguardo ai registri e modelli contabili da utilizzare, nel caso di diretta provvista da parte del tesoriere;
- e) i termini e le modalità per la comunicazione all'ente delle operazioni eseguite in relazione agli ordinativi di riscossione e di pagamento ricevuti dall'ente medesimo.

## **Articolo 45**

### **Obblighi del Comune**

1. Per consentire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, l'ente trasmette al tesoriere per il tramite del responsabile del servizio finanziario, la seguente documentazione:
  - a) copia del bilancio di previsione, approvato e divenuto esecutivo;
  - b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese quelle riguardanti i prelevamenti dal fondo di riserva;
  - c) elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario;
  - d) copia dei ruoli e dei documenti che comportano entrate per l'ente da versare nel conto di tesoreria;
  - e) copia della deliberazione di nomina dell'organo di revisione;
  - f) bollettari di riscossione preventivamente vidimati, la cui consegna deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e dal tesoriere. Previa formale autorizzazione dell'ente i bollettari possono essere sostituiti da procedure informatiche;
  - g) firme autografe del responsabile del servizio finanziario e degli altri dipendenti eventualmente abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento, in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio finanziario;
  - h) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente;
  - i) copia del presente regolamento, approvato ed esecutivo.

## **Articolo 46**

### **Obblighi del tesoriere**

1. Il tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla convenzione di cui al precedente articolo 47 del presente regolamento.
2. A tale fine, deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese di competenza dell'ente, nonché la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell'ente stesso. In particolare deve tenere costantemente aggiornato il giornale di cassa e curare la conservazione della seguente documentazione:
  - a) bollettari di riscossione;
  - b) registro dei ruoli e liste di carico;
  - c) raccoglitori degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine cronologico e distintamente per risorsa o capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa;
  - d) verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie;
  - e) comunicazioni dei dati periodici di cassa alla Ragioneria provinciale dello Stato ed alla Ragioneria della Regione di appartenenza, secondo le prescrizioni degli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
3. Il tesoriere, inoltre, deve:
  - a) rilasciare quietanza per ogni somma riscossa, numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario;
  - b) annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata, direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 22, commi 30 e seguenti del presente regolamento;
  - c) fare immediata segnalazione all'ente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dei corrispondenti ordinativi, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 21, comma 8, ed all'articolo 22, comma 28, del presente regolamento;
  - d) comunicare all'ente le operazioni in ordine alle riscossioni ed ai pagamenti eseguiti, nel rispetto degli accordi convenzionali appositamente approvati;
  - e) provvedere agli opportuni accantonamenti per effettuare, in relazione alla notifica delle delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente, il versamento alle scadenze prescritte delle somme dovute agli istituti creditori, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento;

- f) versare, alle rispettive scadenze, nel conto di tesoreria l'importo delle cedole maturate sui titoli di proprietà dell'ente;
- g) provvedere alla riscossione dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali rilasciando apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria. I depositi e i relativi prelevamenti e restituzioni sono effettuati sulla base di appositi "buoni" sottoscritti dal responsabile del servizio interessato e contenenti le generalità del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del "registro dei depositi" esistente negli uffici dell'ente, gli estremi della ricevuta rilasciata dal tesoriere ed i prelevamenti già effettuati. Ultimati gli adempimenti prescritti per i contratti, il responsabile del servizio di competenza definisce il procedimento amministrativo previa compilazione di apposita distinta delle spese e contestuale liquidazione della spesa, a mezzo di "buono" secondo le forme sopraindicate. Tutta la documentazione è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la conseguente emissione dei corrispondenti ordinativi di riscossione, di pagamento e restituzione al depositante della eventuale somma eccedente;
- h) rendere all'ente il conto della propria gestione entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il conto del tesoriere è trasmesso dall'ente alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla approvazione del rendiconto.

#### **Articolo 47** **Verifiche di cassa**

1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché della gestione dei fondi economici e degli altri agenti contabili, l'organo di revisione effettua con periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione del responsabile del servizio finanziario.
2. Ad ogni cambiamento del Sindaco deve effettuarsi, inoltre, una verifica straordinaria di cassa, con l'intervento anche del Sindaco cessante e di quello subentrante. Analogamente si procede in occasione del cambiamento del tesoriere.
3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e conservato agli atti dell'ente. Copia del verbale è consegnata all'organo di revisione, al tesoriere ed agli altri agenti contabili per allegarla al rendiconto della loro gestione.

#### **Articolo 48** **Anticipazioni di tesoreria**

1. In caso di momentanee esposizioni debitorie del conto di tesoreria, è ammesso il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, per assicurare il pagamento di spese correnti, obbligatorie ed indifferibili.
2. A tale fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di richiedere al tesoriere comunale una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
3. Le anticipazioni di tesoreria sono attivate dal tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del responsabile del servizio finanziario, dopo aver accertato che siano state utilizzate le disponibilità accantonate per vincoli di destinazione e nel rispetto delle priorità dei pagamenti connessi a obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate ovvero, negli altri casi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture al protocollo dell'ente.
4. Le anticipazioni di tesoreria sono comunque erogate al netto di eventuali precedenti utilizzi. Devono essere reintegrate con le prime entrate libere. In ogni caso devono essere estinte alla chiusura dell'esercizio finanziario non essendo ammissibile l'esposizione di un deficit di cassa.
6. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, dovuti dall'ente, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme. La liquidazione è effettuata dal responsabile del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo

commi 18 e 23, del presente regolamento.

#### **Articolo 49** **Gestione di titoli e valori**

1. I titoli di proprietà dell'Ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con l'obbligo di versare le cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, ivi comprese le polizze fideiussorie in originale, a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

#### **Articolo 50** **Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali**

1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore del Comune, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:
  - a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  - b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi di legge;
  - c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai responsabili dei servizi compete la gestione, la verifica del rispetto delle garanzie, la copertura finanziaria, nonché ogni altro obbligo contrattuale, compresa la scadenza, delle cauzioni e delle fidejussioni prestate in garanzia a favore dell'ente.
3. I prelievi e le restituzioni delle polizze per spese contrattuali, d'asta, cauzionali e delle polizze fideiussorie sono disposti dal responsabile del servizio finanziario, previo atto di svincolo disposto dai competenti responsabili dei servizi. I prelievi e le restituzioni dei depositi in denaro sono effettuati con regolari mandati di pagamento.
4. La restituzione delle somme alle ditte partecipanti a gare e non aggiudicatarie, è disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.



## **TITOLO X RISCUOTITORI SPECIALI**

### **Articolo 51 Riscossione diretta di somme**

1. Per provvedere alla tempestiva realizzazione di entrate che, per loro natura, richiedono procedure rapide e semplificate di riscossione, la Giunta comunale, con propria deliberazione, individua i dipendenti comunali autorizzati a riscuotere direttamente le entrate relative a:

- a) diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio;
- b) introiti diversi per rilascio copie di atti e provvedimenti;
- c) introiti occasionali, non previsti, per i quali non sia possibile il versamento direttamente presso la tesoreria comunale;
- d) proventi derivanti dalla vendita di oggetti smarriti, dichiarati fuori uso o di materiali per scarti di magazzino.

### **Articolo 52 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette**

1. I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualità di riscuotitori speciali, la figura di "agenti contabili". Essi svolgono l'incarico loro affidato sotto la vigilanza dei responsabili dei servizi di competenza e devono rendere all'ente il conto della propria gestione entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso dall'ente alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla approvazione del rendiconto. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti, ivi compresi quei soggetti che sulla base di un rapporto di concessione o di affidamento riscuotono entrate per conto dell'ente con obbligo di versamento delle somme riscosse presso la tesoreria comunale.

2. La gestione amministrativa degli agenti contabili ha inizio dalla data di assunzione dell'incarico e termina con il giorno di cessazione dall'incarico stesso.

3. All'inizio della gestione degli agenti contabili deve essere redatto apposito processo verbale, dal quale risulti l'avvenuta consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume. Analogo processo verbale deve essere redatto al termine della gestione, per accertare il credito o il debito dell'agente cessante.

4. All'atto dell'assunzione delle funzioni di agente contabile, per cessazione del titolare ovvero per sua assenza o impedimento, deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori e dei registri in consegna del contabile cessante e che vengono presi in carico dal subentrante.

5. Nel caso di iniziale assunzione dell'incarico, le operazioni suddette devono risultare da appositi processi verbali da redigersi con l'intervento del responsabile del servizio di competenza e dell'organo di revisione. I verbali sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di agente contabile sono svolte, per assicurare la continuità del servizio, da altro dipendente comunale incaricato con "ordine di servizio" del segretario comunale, su proposta del responsabile del servizio di competenza. In ogni caso il subentrante è soggetto a tutti gli obblighi imposti all'agente titolare.

7. I riscuotitori speciali provvedono alla riscossione delle somme dovute al Comune, a mezzo di appositi bollettari, cui compete la tenuta dei relativi registri di carico e scarico. Le somme riscosse devono essere versate presso la tesoreria comunale, previa emissione di regolari ordinativi d'incasso. Si applica la disposizione di cui al secondo capoverso dell'articolo 21, comma 11, del presente regolamento.

8. Le singole somme riscosse ed i periodici versamenti effettuati devono risultare da apposito "registro di cassa, al fini delle verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione.

### **Articolo 53**

#### **Obblighi dei riscuotitori speciali**

1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili delle somme riscosse, nonché dei valori e dei beni avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare scarico.
2. Gli agenti contabili sono responsabili dei danni che possono derivare all'ente per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
3. Fatta salva l'attivazione di procedimenti disciplinari, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, l'ente può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto, con apposita e motivata deliberazione della Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio di competenza ovvero del segretario comunale.
4. Le mancanze e diminuzioni di denaro o di valori, avvenute per causa di furto o di forza maggiore, sono ammesse a scarico ove il danno non sia imputabile a loro colpa per incuria o negligenza.
5. Il scarico, ove accordato, deve risultare da apposita e motivata deliberazione della Giunta comunale, previa acquisizione del parere da parte dell'organo di revisione.
6. L'istanza per dichiarazione di responsabilità è promossa dal responsabile del servizio finanziario, in base agli elementi e documenti emergenti dall'esame dei rendiconti o dalle verifiche di cassa ovvero, in generale, in base a fatti, elementi e atti dei quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività di controllo.

## **TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 54 Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà consegnata al segretario comunale, ai responsabili dei servizi, all'economo, agli agenti contabili, ai consegnatari dei beni, al tesoriere ed all'organo di revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze. Copia del regolamento medesimo sarà tenuta a disposizione degli amministratori e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

### **Articolo 55 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione dell'organo consiliare.

Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.